

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI (CO.1051-1063, ART.1, L.178/2020) - INVESTIMENTI 2021-22

A chi sono destinati gli incentivi?

Possono usufruire dell'agevolazione i **titolari di reddito d'impresa** a prescindere dalla natura giuridica, dalle dimensioni o settore di appartenenza, oltre agli esercenti arti e professioni.

Sono ammesse all'agevolazione sia le imprese residenti nel territorio dello Stato che le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti purché l'investimento agevolato ricada sul territorio nazionale.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai del d.lgs. 231/2001.

La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Cosa si può agevolare?

Possono essere agevolati tutti gli **investimenti in beni nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa**^[1], destinati a strutture produttive ubicate sul territorio nazionale, **effettuati dalle imprese a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022**, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Sono inoltre agevolabili gli investimenti in **beni immateriali nuovi strumentali all'esercizio di impresa** di cui all'**allegato B** annesso alla L.232/16 e i **beni immateriali diversi da quelli ricompresi nell'allegato B**, sempre effettuati nel periodo di cui al comma precedente.

Possono godere delle maggiorazioni previste dalla norma, gli acquisti dei **beni strumentali elencati nell'Allegato A** della Legge di Bilancio 2017 (L.232/16) a condizione che si tratti di **beni interconnessi**^[2] al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

L'acquisto può essere in **proprietà** o in **leasing**, anche per la realizzazione dei **beni in economia** o mediante **contratto di appalto**.

Il bene strumentale materiale inserito nella prima sezione dell'allegato A della L. 232/16, per godere delle agevolazioni maggiorate, dovrà inoltre soddisfare obbligatoriamente i **seguenti requisiti obbligatori**:

- 1. controllo per mezzo di **CNC** (Computer Numerical Control) e/o **PLC** (Programmable Logic Controller);
- 2. **interconnessione** ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
- 3. **integrazione** automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura con altre macchine del ciclo produttivo;
- 4. **interfaccia** tra uomo e macchina **semplice** e intuitiva;
- 5. **rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza**, salute e igiene del lavoro.

Oltre ai cinque requisiti obbligatori, dovrà avere **almeno due** delle seguenti caratteristiche:

- 1. sistemi di **telemantenzione e/o telediagnosi** e/o controllo in remoto;
- 2. **monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro** e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
- 3. caratteristiche d'integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento di processo (**sistema cyberfisico**).

I **beni immateriali di cui all'allegato B** godranno invece di altre maggiorazioni sotto dettagliate.

In cosa consiste l'agevolazione?

L'agevolazione consiste in un **credito d'imposta** calcolato sul valore dell'investimento calcolato secondo le seguenti intensità d'aiuto e i seguenti massimali:

CATEGORIA DI BENI	INVESTIMENTI EFFETTUATI DAL 16/11/2020 AL 31/12/2021 ^[3]	INVESTIMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 ^[4]
Beni Materiali "semplici" (no 4.0 - diversi da quelli contenuti nell'Allegato A)	10% con un massimo investimento agevolabile di 2 milioni di euro	6% con un massimo investimento agevolabile di 2 milioni di euro
	15% per beni strumentali funzionali allo smart working	

	<i>Utilizzabile in 3 quote annuali costanti dall'esercizio di entrata in funzione del bene; utilizzo in unica soluzione per i soggetti con ricavi inferiori a 5 milioni di euro</i>	<i>Utilizzabile in 3 quote annuali costanti dall'esercizio di entrata in funzione del bene</i>
Beni Immateriali "semplici" (no 4.0 - diversi da quelli contenuti nell'Allegato B)	10% con un massimo investimento agevolabile di 1 milione di euro 15% per beni strumentali funzionali allo smart working	6% con un massimo investimento agevolabile di 1 milione di euro
	<i>Utilizzabile in 3 quote annuali costanti dall'esercizio di entrata in funzione del bene</i>	<i>Utilizzabile in 3 quote annuali costanti dall'esercizio di entrata in funzione del bene</i>
Beni Materiali 4.0 (rif. Allegato A)	50% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro 30% con investimento agevolabile da 2,5 a 10 milioni di euro 10% con investimento agevolabile da 10 a 20 milioni di euro	40% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro 20% con investimento agevolabile da 2,5 a 10 milioni di euro 10% con investimento agevolabile da 10 a 20 milioni di euro
	<i>Utilizzabile in 3 quote annuali costanti dall'esercizio di interconnessione del bene</i>	<i>Utilizzabile in 3 quote annuali costanti dall'esercizio di interconnessione del bene</i>
Beni Immateriali 4.0 (rif. Allegato B)	20% con un massimo di investimento agevolabile di 1 milione di euro	20% con un massimo di investimento agevolabile di 1 milione di euro
	<i>Utilizzabile in 3 quote annuali costanti dall'esercizio di interconnessione del bene</i>	<i>Utilizzabile in 3 quote annuali costanti dall'esercizio di interconnessione del bene</i>

Per **data di effettuazione** dell'investimento, determinante per ai fini dell'inquadramento nell'uno o nell'altro tenore agevolativo, si tiene conto di quanto disposto dalle regole generali di competenza previste dall'art. 109, commi 1 e 2, del T.U.I.R. secondo cui, in caso di acquisto diretto vale la data di consegna o spedizione del bene, ovvero la data in cui di verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà mentre, per gli acquisti in leasing, rileva il momento della consegna del bene o, se del caso, l'esito positivo del collaudo in caso in cui il contratto preveda tale riserva.

Il credito d'imposta spettante è **utilizzabile esclusivamente in compensazione**[5], **in tre quote annuali di pari importo** (salvo le eccezioni di cui sotto), a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni o, nel caso di beni "industria 4.0", dall'anno di avvenuta interconnessione.

Per i gli investimenti in beni materiali o immateriali "semplici" da parte di soggetti con un volume d'affari inferiore a 5 milioni di euro, il credito d'imposta è utilizzabile in un'unica soluzione a decorrere dall'anno di entrata in funzione.

Come si ottiene?

I soggetti beneficiari devono conservare la documentazione inerente il credito d'imposta tra i quali le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni, che dovranno contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi di legge[6].

Al fine di poter beneficiare del credito d'imposta "maggiorato" per i beni dell'Allegato A e dell'Allegato B, occorre produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi Albi professionali o, in alternativa, un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che il bene:

- possegga caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui all'allegato A e/o B,
 - sia interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
- Per gli **acquisti di costo unitario inferiore a 300.000 euro** tale attestazione può essere rilasciata attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
- L'autocertificazione o l'eventuale perizia devono essere acquisite entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale.

Sia l'attestazione del legale rappresentante, sia la perizia di cui sopra dovrà essere corredata di **un'analisi tecnica**, realizzata da un professionista indipendente, che dovrà essere esibita in caso di controlli.
Tra i contenuti di questa analisi tecnica si elencano:

- descrizione tecnica del bene per il quale si intende beneficiare dell'agevolazione che ne dimostri l'inclusione in una delle categorie definite nell'allegato A o B;
- descrizione delle caratteristiche di cui sono dotati i beni strumentali per soddisfare i requisiti obbligatori e quelli facoltativi richiesti dall'allegato A;
- verifica dei requisiti di interconnessione (scambi di informazione con sistemi interni e/o esterni per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute e identificazione univoca mediante standard di indirizzamento internazionali);
- descrizione delle modalità in grado di dimostrare l'interconnessione della macchina/impianto al sistema di gestione della produzione e/o alla rete di fornitura;
- rappresentazione dei flussi di materiale e/o materie prime e semilavorati e informazioni per la definizione dell'integrazione della macchina nel sistema produttivo dell'utilizzatore.
Le imprese che si avvalgono del credito d'imposta dovranno effettuare apposita comunicazione^[7] al Ministero per lo Sviluppo Economico. Le modalità e i termini per la predisposizione e invio di tale comunicazione saranno definiti con apposito decreto direttoriale.

[1] Eccezioni:

- beni indicati all'articolo 164, comma 1, del Tuir (aeromobili, navi, autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli)
- beni per i quali il decreto MEF 31 dicembre 1988, stabilisce aliquote di ammortamento inferiori al 6,5%
- fabbricati e costruzioni
- beni di cui all'art. 3 della L. 208/15 (condutture per imbottigliamento, ecc.)
- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione a tariffa nei settori energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, ecc.

[2] L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che affinché un bene possa essere definito "interconnesso" è necessario (e sufficiente) che siano rispettate le seguenti due condizioni:

- il bene scambi informazioni con sistemi interni (come ad esempio: sistema gestionale sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o con sistemi esterni (come ad esempio: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (come ad esempio: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
- il bene sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (indirizzo IP).
[3] ovvero entro il 30/06/2022 a condizione che entro il 31/12/2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti pari al 20% del costo di acquisizione.

[4] ovvero entro il 30/06/2023 a condizione che entro il 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti pari al 20% del costo di acquisizione.

[5] ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241

[6] "spesa agevolabile ai sensi dei commi da 1054 a 1058, articolo 1, della Legge n.178 del 30 dicembre 2020"

[7] Tale comunicazione non pregiudica la possibilità di utilizzare il credito d'imposta maturato.